



Bruxelles, 6.5.2022  
COM(2022) 194 final

2022/0139 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione europea e i suoi Stati membri**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, è stato negoziato dalla Commissione come autorizzato dalle decisioni del Consiglio del 7 giugno 2016 e del 26 maggio 2020.

Attualmente i servizi aerei tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN sono operati sulla base di accordi bilaterali tra Stati membri e singoli Stati membri dell'ASEAN.

Nella comunicazione "*Una strategia per l'aviazione in Europa*"<sup>1</sup>, la Commissione sottolinea che "adottando un'ambiziosa politica estera per l'aviazione mediante la negoziazione di accordi globali, con una particolare attenzione ai mercati in espansione, l'UE può contribuire a migliorare l'accesso al mercato e le opportunità di investimento per l'aviazione europea in importanti mercati esteri, aumentando la connettività internazionale dell'Europa e garantendo condizioni di mercato eque e trasparenti per le compagnie aeree dell'UE". Al fine di sfruttare questi vantaggi, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi globali sul trasporto aereo a livello dell'UE con una serie di paesi e regioni, tra cui l'ASEAN. Il presente accordo mira in particolare a:

garantire una concorrenza equa, la non discriminazione, la trasparenza e la parità di condizioni per gli operatori economici;

aprire gradualmente il mercato per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità;

migliorare la connettività, a vantaggio dei consumatori e dell'economia.

Il 2 giugno 2021 i negoziatori hanno raggiunto un accordo sul progetto di testo dell'accordo globale sul trasporto aereo UE-ASEAN. L'accordo entrerà in vigore una volta che tutti gli Stati membri dell'ASEAN, tutti gli Stati membri dell'UE e l'Unione avranno completato i rispettivi processi di ratifica o approvazione. Può tuttavia entrare in vigore per l'Unione e i suoi Stati membri e per tutti gli Stati membri dell'ASEAN tranne la Malaysia, se la Malaysia è l'unico Stato membro dell'ASEAN che non l'ha ratificato. In tal caso l'accordo entrerà in vigore anche per la Malaysia una volta che quest'ultima lo avrà ratificato.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Come indicato in precedenza, l'accordo è stato negoziato sulla base dell'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati, a seguito di una raccomandazione presentata dalla Commissione quale follow-up della sua strategia per l'aviazione in Europa del 2015.

La comunicazione della Commissione dal titolo "*Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro*" (COM (2020) 789 final) invita a trasformare l'Unione nel polo di connettività mondiale. La comunicazione spiega che, per conseguire tale obiettivo, "è essenziale garantire una concorrenza internazionale non falsata, la reciprocità e pari condizioni". La comunicazione prosegue annunciando che "la Commissione continuerà inoltre a promuovere il ricorso a norme

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "*Una strategia per l'aviazione in Europa*", COM(2015) 598 final del 7.12.2015.

tecniche, sociali, ambientali e di concorrenza europee [...] nelle relazioni con i singoli paesi non appartenenti all'UE, in tutti i modi di trasporto" e "continuerà ad approfondire le relazioni in materia di trasporti, anche con i partner strategici [...] principali, e svilupperà ulteriormente i legami con i nuovi partner internazionali, come le economie emergenti e in rapida espansione".

Gli Stati membri dell'ASEAN sono tra le economie a più rapida crescita al mondo e, insieme, rappresentano un mercato di oltre 650 milioni di persone. Con 11,2 milioni di passeggeri nel 2019, l'ASEAN è collettivamente il 13° partner più importante dell'Unione nel settore dell'aviazione, con un forte potenziale di ulteriore crescita. Gli attuali accordi bilaterali in materia di aviazione tra gli Stati membri e i singoli Stati membri dell'ASEAN prevedono un accesso reciproco al mercato, che rimane diseguale da una coppia di paesi all'altra. In tali accordi bilaterali mancano inoltre adeguate disposizioni su determinate questioni, come la concorrenza leale, la trasparenza o le questioni sociali, che sono essenziali per evitare gli abusi su un mercato liberalizzato.

L'accordo globale sul trasporto aereo UE-ASEAN affronta, nei confronti dell'ASEAN, l'obiettivo della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente di trasformare l'Unione nel polo di connettività mondiale.

Agevolando i collegamenti diretti dall'UE agli Stati dell'ASEAN, l'accordo globale sul trasporto aereo UE-ASEAN contribuirà a ridurre la dipendenza dai voli in coincidenza attraverso hub nei paesi terzi. Ciò non solo andrà a vantaggio dei vettori dell'Unione, ma ridurrà anche l'impronta ambientale dei singoli viaggi UE-ASEAN, accorciando le rotte di volo e riducendo il numero di operazioni di decollo e atterraggio, in linea con gli obiettivi della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo (COM (2019) 640 final).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

A norma del regolamento (UE) 2019/712 sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, qualsiasi misura adottata sulla base del regolamento stesso deve rispettare gli obblighi internazionali, compresi quelli del presente accordo.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia delle intese vigenti stipulate tra singoli Stati membri e singoli Stati membri dell'ASEAN. Per tutti i vettori aerei dell'Unione, l'accordo crea contemporaneamente parità e uniformità di condizioni per l'accesso al mercato e stabilisce nuove disposizioni per la cooperazione e la convergenza tra l'Unione europea e gli Stati membri dell'ASEAN a livello di regolamentazione in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell'Unione.

L'intervento dell'Unione consentirà di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'accordo si applicherà ai 27 Stati membri; le stesse norme si applicheranno pertanto senza discriminazioni e andranno a beneficio di tutti i vettori aerei dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'accordo comprende disposizioni esaustive in materia di sovvenzioni, pratiche anticoncorrenziali e trasparenza e solidi meccanismi per garantirne il rispetto, contribuendo in tal modo a creare condizioni di parità per i servizi aerei tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN e per i servizi aerei, operati tramite Stati membri dell'ASEAN, tra l'Unione e altre destinazioni.

L'accordo garantisce inoltre a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso a opportunità commerciali, come quelle in materia di code-sharing, assistenza a terra, intermodalità e la possibilità di fissare liberamente i prezzi. Nell'accordo sono presenti anche disposizioni in materia sociale in linea con quelle incluse negli accordi commerciali internazionali dell'Unione, che impegnano le parti a migliorare le politiche sociali e del lavoro conformemente ai loro impegni internazionali, in particolare nel contesto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Da ultimo, ma non meno importante, istituisce un quadro di cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN per ridurre al minimo l'impatto del trasporto aereo sull'ambiente e, in particolare, per affrontare le emissioni di gas a effetto serra associate al trasporto aereo.

I vettori aerei potranno erogare liberamente servizi passeggeri e merci da qualsiasi punto dell'Unione verso Stati membri dell'ASEAN avvalendosi del quadro normativo unico dell'accordo, il che attualmente non è possibile. I vettori aerei saranno inoltre in grado di effettuare servizi "all-cargo" illimitati verso punti ulteriori e servizi passeggeri e misti verso punti ulteriori, nel rispetto di limiti di frequenza.

La soppressione di tutte le restrizioni all'accesso al mercato tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN non solo attirerà nuovi operatori sul mercato e creerà l'opportunità di servire aeroporti poco utilizzati fino ad ora, ma faciliterà anche il consolidamento tra i vettori aerei dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Durante i negoziati sono stati consultati i portatori di interessi e le parti sociali dell'intera catena di valore dell'aviazione, in particolare i sindacati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 autorizza la firma dell'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

A norma dell'articolo 2 il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dalla Commissione.

L'articolo 3 approva due dichiarazioni, da formulare a nome dell'Unione in occasione della firma dell'accordo, riguardanti la rapida entrata in vigore dell'accordo e l'intenzione delle parti di mantenere strette discussioni e un coordinamento sulle risposte a eventi di crisi imprevisti, con l'obiettivo, rispettivamente, di attenuare eventuali effetti negativi sui servizi aerei.

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione europea e i suoi Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con gli Stati membri dell'ASEAN per la conclusione di un accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'accordo").
- (2) Il 26 maggio 2020 il Consiglio ha prorogato di un anno l'autorizzazione del 7 giugno 2016.
- (3) I negoziati si sono conclusi con esito positivo il 2 giugno 2021.
- (4) Gli Stati membri dell'ASEAN sono tra le economie a più rapida crescita al mondo e i loro mercati dei servizi aerei hanno un forte potenziale di ulteriore crescita. L'accordo mira in particolare a garantire una concorrenza leale tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN, ad agevolare la graduale apertura del mercato e ad aumentare l'accesso alle rotte e la capacità, a vantaggio dei consumatori e dell'economia.
- (5) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (6) Affinché l'accordo possa produrre tutti i suoi benefici il prima possibile, le parti dovrebbero concluderlo rapidamente. A tal fine si prevede che, in relazione alla firma dell'accordo, le parti dichiarino che adotteranno tutte le misure necessarie, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, per mettere in vigore l'accordo il più rapidamente possibile. È pertanto opportuno approvare la dichiarazione in tal senso da formulare a nome dell'Unione.
- (7) Inoltre, la risposta non coordinata dei paesi di tutto il mondo alla pandemia di COVID-19 è stata particolarmente deleteria per il settore dell'aviazione. Al fine di evitare tali perturbazioni in caso di crisi future, è necessario migliorare il coordinamento tra l'Unione e i principali partner internazionali. Alla luce di quanto precede, si prevede che, in occasione della firma dell'accordo, le parti formulino una dichiarazione nella quale esprimono l'intenzione di mantenere assidue discussioni e un coordinamento, nell'ambito del comitato misto previsto dall'accordo, sulle risposte a eventi di crisi imprevisti, come la pandemia di COVID-19, con l'obiettivo di attenuare, per quanto

possibile, eventuali effetti negativi sui servizi aerei. È pertanto opportuno approvare la dichiarazione in tal senso da formulare a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La firma dell'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione dell'accordo stesso.

Il testo dell'accordo è accluso nell'allegato 1 della presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

#### *Articolo 3*

Sono approvate le dichiarazioni da formulare a nome dell'Unione in occasione della firma dell'accordo.

I testi delle dichiarazioni sono inclusi nel verbale delle dichiarazioni riportato nell'allegato 2 della presente decisione.

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*